



Il Presidente

Comune di OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3427/2025

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere da parte del RPCT del Comune di OMISSIS in merito ad un'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 (rif. Prot. Anac n. 107256 del 25/07/2025 poi integrato con prot. n. 112507 del 6/08/2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 - si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico a tempo parziale (part time 50%) di responsabile dell'area economico-finanziaria presso il Comune di OMISSIS alla dott.ssa OMISSIS – unico soggetto che ha presentato domanda di partecipazione alla selezione - alla quale sono stati affidati nel corso del 2025 due incarichi di supporto al servizio finanziario dell'ente a seguito di dimissioni del Responsabile del Servizio Finanziario.

In premessa deve sottolinearsi che in generale il d.lgs. n. 39/2023 non prevede alcuna situazione di inconferibilità/incompatibilità per la mera partecipazione ad una procedura di selezione. Invero, l'Autorità si è già espressa sul punto nella Delibera n. 1007 del 23 ottobre 2019, nella quale ha chiarito che *"il d.lgs. 39/2013 non preclude che il soggetto partecipi alla selezione pubblica per un incarico dirigenziale, con conseguente eventuale incardinazione nei ruoli della p.a. che ha espletato il concorso, ma vieta che nel periodo di raffreddamento previsto (...), al dirigente possano essere attribuite le competenze dirigenziali come declinate nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. j)".*

Dalle considerazioni che precedono deriva che nel caso di specie il soggetto può senz'altro partecipare alla selezione pubblica ex art. 110 TUEL indetta dal Comune per individuare e scegliere il responsabile dell'area economico-finanziaria presso il medesimo Comune. Ove questo risultasse vincitore del concorso, l'amministrazione valuterà – anche sulla base delle indicazioni già fornite da questa Autorità - se, in concreto, tale soggetto si trovi in una delle



condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Con riferimento al "momento" in cui deve essere rilevata la causa di inconferibilità si rinvia anche alla FAQ in materia di anticorruzione (cfr. FAQ n. 9.3 al seguente link <https://www.anticorruzione.it/en/-/faq-in-materia-di-anticorruzione>) ove è stato appunto precisato che la sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità va rilevata nel momento del conferimento dell'incarico, allorché l'interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013.

Fatta questa premessa, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 «*A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento*».

Tale disposizione, come da ultimo modificata dalla legge n. 21/2024, prevede un periodo di raffreddamento annuale e non più biennale.

Pertanto, sarà necessario verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti per la configurabilità della fattispecie di inconferibilità in questione, con particolare riguardo al:

- 1) REQUISITO IN PROVENIENZA: aver svolto attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- 2) REQUISITO IN DESTINAZIONE: natura giuridica dell'incarico di tecnico ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 quale incarico dirigenziale esterno nelle PA.

Con riferimento al primo dei requisiti sopra elencati, occorre, innanzitutto, valutare l'attività svolta dal soggetto in esame.

Sul punto, è stato precisato che la dott.ssa OMISSIS ha svolto due incarichi di supporto al Servizio finanziario nel 2025 presso il Comune di OMISSIS e in particolare:

- Un incarico dal 10/02/2025 al 2/04/2025 per un importo di circa 6.000 euro (determina n. 4 del 10/02/2025)
- Un incarico dal 12/05/2025 al 22/06/2025 per un importo di circa 15.000 euro (determina n. 52 del 12/05/2025).

Quanto alla natura giuridica dell'incarico in destinazione di tecnico ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, l'Autorità ha affrontato la questione in vari precedenti (cfr. delibera n. 1001/2016, delibera n. 925/2017 e da ultimo delibera n. 200/2025).



Nel caso di specie, infatti, il soggetto in esame, all'esito della selezione mediante procedura pubblica ex art. 110, comma 1, del TUEL, assumerebbe la funzione di responsabile dell'area economico-finanziaria presso il Comune di OMISSIS.

Pertanto, tale incarico rientra nella definizione di incarico dirigenziale esterno nelle PA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013, atteso che comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore (area economico-finanziaria).

Esimente di cui al nuovo comma 1-bis dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013

Preme ricordare che il legislatore ha previsto un'esimente nel nuovo comma 1-bis dell'art. 4, secondo cui *"Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse"*.

Quanto al carattere occasionale, l'Autorità, già prima di tale modifica normativa, aveva avuto modo di precisare che l'ipotesi di inconfiribilità in esame non operava in relazione agli incarichi in provenienza riconducibili alla categoria delle prestazioni lavorative di tipo occasionale, prive del carattere della stabilità e della continuità dell'attività professionale (cfr. Delibera n. 634 del 15.09.2021 e Orientamento n. 99 del 2014), nuovo è invece il riferimento agli incarichi con carattere non esecutivo o di controllo.

Nel caso prospettato, allo stato degli atti, sembra potersi concludere per la sussistenza dell'esimente dell'occasionalità in quanto al professionista sono stati affidati solo due incarichi, entrambi di breve durata.

Nel caso di specie la prestazione resa dall'interessato in favore del comune appare, in concreto, sostanzialmente priva dei requisiti della stabilità e della continuità. Dagli atti emerge, infatti, che l'attività professionale svolta dalla dott.ssa OMISSIS si sarebbe, di fatto, concretizzata in due soli incarichi conclusi in un breve lasso di tempo (poco più di tre mesi: uno di quasi due mesi e l'altro di poco più di un mese), resi peraltro necessari a seguito delle dimissioni del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Ciò porta a concludere che l'attività svolta sia da qualificare quale prestazione di lavoro autonomo sostanzialmente occasionale - intesa come qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitudine, continuità e coordinazione - comportando così il venir meno della causa di inconfiribilità di cui all'art. 4 cit.

In senso analogo, si citano, a titolo esemplificativo, i precedenti ANAC di cui alle delibere 634 e 635 del 15 settembre 2021, delibere n. 328 del 12.07.2023 e n. 220 del 08.05.2024.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente